



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo  
Caterina Capegliota

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: info@pomarascibetta.it  
www.pomarascibetta.com  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

**News per i clienti dello studio**

**N. 6**

**26 Gennaio 2021**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Sospensione delle cartelle di pagamento: novità del DL 15.1.2021 n. 3 (così detto decreto "Riscossione")**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il **DL 15.1.2021 n. 3** (c.d. decreto "Riscossione"), entrato **in vigore il 15.1.2021**, sono state emanate alcune  **misure in materia di riscossione esattoriale**, che riguardano principalmente: i) la **sospensione dei termini di pagamento** delle cartelle esattoriali nonché; ii) la **proroga dei termini di decadenza** per la notifica degli atti impositivi. Nel prosieguo della presente informativa, verranno esaminati i seguenti argomenti: i) la **proroga al 28.2.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento** e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall'8.3.2020 al 31.1.2021; ii) la **sospensione fino al 31.1.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi**, nonché dell'adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei

veicoli); iii) **la sospensione fino al 31.1.2021 della procedura di blocco dei pagamenti** delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell'Agente della Riscossione; iv) **la proroga al 31.1.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi**; v) **la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.**

## Premessa

---

Con il **DL 15.1.2021 n. 3** (c.d. decreto "Riscossione"), entrato **in vigore il 15.1.2021**, sono state emanate alcune **misure in materia di riscossione esattoriale**, che riguardano principalmente:

- la **sospensione dei termini di pagamento** delle cartelle esattoriali nonché;
- la **proroga dei termini di decadenza** per la notifica degli atti impositivi.

## Osserva

Le modifiche introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il **termine per il ricorso contro la cartella di pagamento** o altro atto impositivo eventualmente notificato continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto.

## Versamenti derivanti da cartelle di pagamento

---

Le somme intimate tramite cartella di pagamento **devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.**

I termini di pagamento che **scadono dall'8.3.2020 al 31.1.2021** devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo cioè **entro il 28.2.2021.**

## Osserva

Prima del DL 3/2021, il **termine finale del periodo di sospensione era il 31.12.2020** e il pagamento sarebbe dovuto avvenire **entro il 31.1.2021.**

Entro il **28.2.2021** le **somme non devono**, necessariamente, **essere pagate tutte in unica soluzione**, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il **periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.**

## Accertamenti esecutivi

---

**La sospensione dei pagamenti** prevista per le cartelle di pagamento **riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi**, emessi in materia di **imposte sui redditi, IVA e IRAP**, nonché, **dall'1.1.2020, gli accertamenti degli enti locali ad esempio in materia di IMU e TARI**.

## Osserva

Bisogna però considerare che, **per le pregresse sospensioni** sempre derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, l'Agenzia delle Entrate ha sempre escluso che la sospensione **possa riguardare anche tali avvisi di accertamento**.

Relativamente agli **accertamenti degli enti locali**, è opportuno verificare **presso la singola Amministrazione se essa ritiene o meno operante la proroga**.

### Avvisi di addebito Inps

**Gli avvisi di addebito INPS dovrebbero rientrare nella proroga**, se i termini di pagamento **scadono dall'8.3.2020 al 31.1.2021**.

### Dilazione dei ruoli

Nel momento in cui il **contribuente riceve una cartella di pagamento può**, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento, **chiedere la dilazione del debito** in un massimo, a seconda delle circostanze, **di 72 rate o di 120 rate mensili**.

## Osserva

**Se si tratta di accertamenti esecutivi o di avvisi di addebito INPS**, la rateazione può essere chiesta solo quando il debito è stato affidato all'Agente della Riscossione, **dunque quando il contribuente risulta ormai inadempiente**.

Sono sospese **tutte le rate in scadenza dall'8.3.2020 al 31.1.2021**. I versamenti delle rate sospese devono avvenire **in unica soluzione entro il 28.2.2021**.

Nel periodo di sospensione **le istanze di dilazione vengono comunque esaminate**.

### Misure cautelari e pignoramenti

**Sino al 31.1.2021** l'Agente della Riscossione **non procede al pignoramento di salari e stipendi**.

## Osserva

In uguale maniera **non vengono adottate misure cautelari**, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno **se fosse già stato notificato il relativo preavviso**.

**Se il contribuente ha interesse a far sbloccare** un fermo dell'auto già adottato, può, **dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione**, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che **verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione**.

## Osserva

Del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, **pagare l'intero debito per ottenere la cancellazione del fermo**.

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure che **sono eventualmente state disposte dall'1.1.2021 al 15.1.2021**.

### Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Per effetto dell'art. 48-bis del DPR 602/73, gli **enti e le società a prevalente partecipazione pubblica**, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, **devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso**.

## Osserva

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento **sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi**.

Tale procedura è **sospesa sino al 31.1.2021**.

Rimangono validi i pignoramenti **già eseguiti a seguito della procedura** di blocco eventualmente **disposti dall'1.1.2021 al 15.1.2021**.

### Termini di notifica della cartella di pagamento

**La cartella di pagamento**, a seconda delle fattispecie, **deve essere notificata entro termini** di prescrizione o di decadenza.

## Osserva

Per citare l'ipotesi maggiormente significativa, la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica **va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se si tratta invece di controllo formale.

Non viene modificata la disposizione secondo cui tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento **scaduti nel corso del 2020 sono prorogati di due anni.**

## Osserva

A titolo esemplificativo, **le attività di liquidazione automatica** (derivanti, ad esempio, da imposte dichiarate ma non versate), **inerenti all'anno 2016** (dichiarazione presentata nel 2017), scadute il 31.12.2020, **continuano a decadere al 31.12.2022.**

Invece, per effetto delle modifiche apportate dal DL 15.1.2021 n. 3, **gli avvisi bonari verranno emessi dall'1.2.2021 al 31.1.2022**, e, in conseguenza di ciò:

- in **relazione alla dichiarazione presentata nel 2018** (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento **derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.1.2023;**
- in relazione alla **dichiarazione presentata nel 2018** (anno d'imposta 2017) e **nel 2017** (anno d'imposta 2016), il **termine per la notifica della cartella di pagamento** derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.1.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.1.2023 (e non il 31.12.2021).

### Termini di notifica degli atti impositivi

**Gli avvisi di accertamento**, nonché tutti gli atti impositivi (ad esempio atti di contestazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d'imposta), **che scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020 andavano emessi** (in sostanza sottoscritti dal funzionario competente) **entro il 31.12.2020 ma notificati dall'1.2.2021 al 31.1.2022.** Prima del DL 15.1.2021 n. 3, il termine ultimo per la notifica era il 31.12.2021.

## Osserva

In virtù di ciò, **entro il 31.12.2020 devono**, per esempio, essere stati emessi gli accertamenti per imposte sui redditi, **IVA e IRAP relativi all'annualità 2015 modello UNICO 2016** (annualità 2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione). **La notifica avverrà dall'1.2.2021 al 31.1.2022.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti